



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 43 del 28/12/2023

OGGETTO: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 (art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 - art. 20, D.lg. 19.08.2016 n. 175 – art. 30 D.lg. 23.12.2022, n. 201).

L'anno **duemilaventitre** addì **28 - ventotto** - del mese **dicembre** alle ore **20:30** In forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza ai sensi dell'art. 2 comma 5 del vigente regolamento del consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente: Rigotti Lucio**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Miori Lorenzo	Sindaco	Presente
Frizzera Nicola	Consigliere	Assente
Bortoli Mirko	consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Presente
Paissan Andrea	consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Presente
Dallio Valeria	consigliere	Presente
Sommadossi Veronica	consigliere	Presente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Sorio Marco	Consigliere	Presente
Margoni Gabriele	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Assente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Assente
Beatrici Silvano	Consigliere	Assente
Depaoli Verena	Consigliere	Assente
Verones Michele	Consigliere	Assente
Depaoli Roberto	consigliere	Assente

Consiglieri presenti: **11** (di cui favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **7**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Rigotti Lucio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, n. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse:

il D.lg. 19 agosto 2016 n. 175 (come integrato e modificato dal D.lg. 16 giugno 2017, n. 100) costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 che ha adeguato l'ordinamento provinciale alla normativa nazionale- dispone che gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.lg. n. 175/2016;

il Comune di Vallelaghi ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016 e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale; sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

è inoltre fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vallelaghi e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lg. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

per i fini di cui sopra, l'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, prevede che, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.- o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

per effetto dell'art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

considerato quanto sopra premesso;

richiamata la deliberazione n. 22/2018 dd. 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti ed i relativi allegati;

richiamati i provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a revisione e censimento delle partecipazioni del 20.11.2019;

richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, ns. prot. 16423, pervenuta il 30.11.2023 nella quale si dà atto che, ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, la normativa provinciale prevede l'obbligatorietà della ricognizione con cadenza triennale e dunque il suo aggiornamento entro il 31.12.2023 con riferimento alla situazione al 31.12.2022 assume, per gli enti locali della Provincia di Trento, carattere facoltativo;

dato atto che il Comune ha acquisito i dati delle proprie partecipate utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF e dalla Corte di Conti, anche attraverso il Consorzio dei Comuni, il quale ha richiesto in forma centralizzata i dati relativi alle società di sistema Trentino digitale S.p.A., Trentino riscossioni S.p.A. e Trentino trasporti S.p.A., oltre alle partecipazioni indirette detenute attraverso le stesse;

considerato che, rispetto all'ultima deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2021 di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2020, si ravvisano le seguenti variazioni:

- recesso dall'APT Trento Monte Bondone, (*con sede a Trento, in via Torre Verde, 7, partita iva 01850080225, <https://www.discovertrento.it/home>*): con deliberazione n. 20 di data 20.05.2021 il Consiglio comunale di Vallelaghi ha presentato richiesta alla Giunta Provinciale di variazione della configurazione territoriale d'ambito, con spostamento dei Comuni di Vallelaghi, Madruzzo e Cavedine dall'ambito n. 8 "Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi" all'ambito n. 7 "Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano", come consentito dal comma 3 articolo 5 della L. P. 8/2020 e dall'articolo 5



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

del D.P.P. 22 marzo 2021, n.8-42/Leg. La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 2023 di data 26.11.2021, ha approvato apposito regolamento (D.P.P. 02/12/2021 N. 20-54/Leg) recante la "Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg", con il quale il Comune di Vallegalli è stato inserito nell'ambito n. 7. Alla luce della nuova ridefinizione territoriale per lo svolgimento delle attività di marketing turistico il Comune di Vallegalli, con deliberazione consigliare n. 23 del 31.05.2022, ha disposto il recesso dalla società consortile "APT Trento Monte Bondone" chiedendo contestualmente il rimborso relativo alle quote possedute.

- acquisizione di azioni societarie in Garda Dolomiti – Azienda per il turismo S.p.A., (*con sede a Riva del Garda (TN), in Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5, partita iva 01855030225, <https://www.gardatrentino.it/it>*): per effetto della citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 di data 26.11.2021 l'Azienda per il Turismo di riferimento nell'ambito territoriale del Comune di Vallegalli risulta essere la società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." in ossequio alle disposizioni e finalità di cui alla Legge Provinciale 12 dicembre 2020, n. 8. Tenuto conto di tale variazione, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 30.06.2022, ha disposto l'adesione alla società Garda Dolomiti – Azienda per il turismo S.p.A. con acquisizione di azioni societarie ai sensi del d.lgs. 175 del 2016 e della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (LP 12 agosto 2020, n. 8).

precisato che il Comune di Vallegalli, in riferimento al recesso dall'APT Trento Monte Bondone, non ha adottato alcun programma di razionalizzazione, in quanto non si è verificata nessuna delle condizioni previste dall'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;

considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.lg. 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 citati si intendono comunque rispettate;

valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione;

dato atto che nella stesura del presente piano occorre tenere conto che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.”;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate persegundo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e dato atto che non vi sono partecipazioni dirette per le quali è necessario procedere alla razionalizzazione, mentre tra le partecipazioni indirette vi è quella del Consorzio dei Comuni trentini s.c. in Cassa Rurale di Trento B.C.C. s.c., che si ritiene non rientri tra le partecipazioni con i requisiti di legge per essere detenute e quindi si ritiene di approvare le relative schede con indicazione di procedere alla razionalizzazione ed alla cessione ove la maggioranza dei soci concordi su detta scelta;

richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Commissario straordinario n. 14 di data 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, co. 2, T.U.S.P.;

viste le precedenti deliberazioni consiliari di revisione periodica delle partecipazioni societarie n. 50 di data 30.12.2019, n. 59 di data 30.12.2020 e n. 40 di data 30.12.2021;

valutato, dunque, di confermare sostanzialmente i contenuti del richiamato piano operativo e di ritenere opportuno il mantenimento della situazione attuale, soddisfacendo le partecipazioni del comune i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata. Nessun particolare provvedimento, pertanto, si ritiene di proporre in questa sede.

considerato l'art. 30 del D.Ig. 23.12.2022, n. 201 ai sensi del quale “1. I comuni... con popolazione superiore a 5.000 abitanti... in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto, dettagliato per ciascun servizio, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti sub prot. 17657/2023;

visti:

- il D.Ig. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Ig. 16 giugno 2017, n. 100.
- il D.Ig. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- lo statuto del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29.12.2016;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06.04.2018 acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su 11 presenti votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal presidente resi con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori previamente nominati;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vallelaghi alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, e come da allegati parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.
3. di prendere atto che:
 - è in corso di dismissione, su indicazione della maggioranza dei soci che condividono il controllo analogo, la partecipazione di Consorzio dei Comuni trentini soc. coop. in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – b.c.c.;
 - è in corso di dismissione la partecipazione di Trentino Mobilità S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A. in Car Sharing Trentino Sc IN LIQUIDAZIONE, in quanto lo stato di attività della partecipata risulta essere in liquidazione volontaria/scioglimento;
4. di mantenere, senza necessità di interventi di razionalizzazione, le altre partecipazioni dirette e indirette;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. di dare atto che si allega alla relazione sulle partecipazioni la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica;
7. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.lg. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Rigotti Lucio

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
allegato A - vallelaghi ricognizione 31.12.22.pdf	allegato A - vallelaghi ricognizione 31.12.22.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	21/12/2023
(B9A32EE301AA972C3B9302C231844F0EA2A6F618F124123CB5E7251A59BBC63D)			
allegato - vallelaghi ricognizione servizi 31.12.22.pdf	allegato - vallelaghi ricognizione servizi 31.12.22.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	21/12/2023
(503804318FAC0BD2DAB55F2483A8F3F59A3909C262437C8B3FE23DAF7C2C4DD5)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SFI_2023_378.rtf.pdf.p7m	PARERE	21/12/2023
(6A5701628138854DD93071FB56EE35601296B371EE35E07B2D8BEC03AF1ED74B)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SFI_2023_378.rtf.pdf.p7m	PARERE	21/12/2023
(6C7D27FBBCE82587080DA4D0B047C518800FB3CFFE136647A82AA8B7C325240E)			